Deliberazione della Giunta regionale 29 maggio 2015, n. 1028

DLgs. 150/2012. Indicazioni operative per l'attività di formazione e aggiornamento nonché per il rilascio e il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita, all'acquisto, all'utilizzo e all'attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria al fine dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi) e in particolare:

- gli articoli 4 e 6 secondo i quali le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono alla programmazione, all'attuazione, al coordinamento e al monitoraggio delle misure previste dal decreto legislativo medesimo nonché dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;
- gli articoli dal 7 al 9 i quali hanno introdotto un nuovo sistema di formazione di base e di aggiornamento sull'impiego dei prodotti fitosanitari, obbligatorio dal 26 novembre 2015 per tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti e hanno attribuito alle Regioni il compito di istituire il predetto sistema, rilasciare e rinnovare i certificati di abilitazione per l'impiego dei prodotti fitosanitari nonché di individuare, all'interno delle proprie strutture, gli organismi idonei all'espletamento delle procedure finalizzate al rilascio dei certificati medesimi;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero della salute del 22 gennaio 2014 che adotta il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di seguito PAN, il quale all'Azione A.1 recante "Formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti (articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 150/2012)":

- detta le disposizioni attuative del decreto legislativo 150/2012 disciplinando in maniera dettagliata il nuovo sistema di formazione, comprese le caratteristiche e la durata minima dei corsi di formazione e le modalità di valutazione ai fini del superamento degli stessi;
- individua gli ambiti in cui le Regioni possono intervenire con disposizioni di ulteriore dettaglio secondo le proprie competenze;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti) che costituisce la normativa di riferimento in materia di impiego dei prodotti fitosanitari precedente rispetto al decreto legislativo 150/2012 e al PAN;

VISTA la delibera della Giunta regionale 4 marzo 2002, n. 630 (DPR 290/2001 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti. Adempimenti regionali) che ha individuato nelle allora Aziende per i Servizi sanitari competenti per territorio, le autorità preposte al rilascio dell' "abilitazione alla vendita" di prodotti fitosanitari;

VISTA l'articolo 7, comma primo, punto 17 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica) che attribuisce alle allora Unità sanitarie locali le competenze relative al controllo sul commercio ed impiego dei fitofarmaci;

VISTA l'articolo 9, comma 1 lettera a) della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport) che ha delegato alle Province le funzioni amministrative relative all' "autorizzazione all'acquisto" di prodotti fitosanitari, in attuazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 290/2001;

PRESO ATTO che l'articolo 32, comma 3 e il punto 1, lettera a) dell'allegato B della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) ha previsto il trasferimento alla Regione, con decorrenza dall'1 luglio 2016, delle funzioni amministrative relative all' "autorizzazione all'acquisto";

CONSIDERATO che le competenze relative al rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 150/2012 si pongono in diretta continuità con quelle disciplinate dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 290/2001, entrambi aventi ad oggetto il titolo autorizzatorio all'acquisto di prodotti fitosanitari e relativi

coadiuvanti;

VISTA la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA) e in particolare:

- l'articolo 3, comma 3, lettere a), c) e n ter) che delinea le competenze dell'ERSA nell'ambito della promozione delle conoscenze, della formazione degli operatori e dell'applicazione della normativa in materia fitosanitaria;
- l'articolo 2, comma 2 lettera a) secondo cui con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, possono essere definiti gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali;

VISTA la generalità della Giunta regionale 27 febbraio 2014, n. 376 con cui, al fine di regolare il passaggio dal precedente regime al nuovo sistema di formazione, sono state date indicazioni sulle modalità con cui procedere alla redazione delle disposizioni per il recepimento del decreto legislativo 150/2012 e del PAN procedendo, con il coordinamento del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell'ERSA, anche attraverso la consultazione di un pluralità di soggetti coinvolti;

VISTA la delibera della Giunta regionale 5 febbraio 2015, n. 214 con la quale:

- sono stati dettati indirizzi all'ERSA affinché, fino all'entrata in vigore delle disposizioni di recepimento del decreto legislativo 150/2012 e del PAN relative al nuovo sistema di formazione e di abilitazione delle figure professionali interessate, l'ERSA possa rilasciare i certificati di abilitazione all'attività di consulente; - viene fatta salva la possibilità che le Aziende per l'Assistenza Sanitaria e le Province che abbiano rilasciato o rinnovato "certificati di abilitazione alla vendita" e "autorizzazione all'acquisto" ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 290/2001 possano prorogarne anche d'ufficio la validità fino al 26 novembre 2015;

VISTA la nota prot. 4178 di data 8 maggio 2015 con cui l'ERSA:

- descrive l'attività di coordinamento effettuata dal Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica per addivenire ad una proposta di atto di recepimento del PAN afferente il nuovo sistema di formazione e di abilitazione delle figure professionali interessate;
- trasmette alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, alla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia e alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme il documento tecnico recante "Indicazioni operative per l'attività di formazione e aggiornamento nonché per il rilascio e il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita, all'acquisto e all'utilizzo e all'attività di consulente di prodotti fitosanitari", comprensivo di sei allegati, rappresentando che lo stesso possa costituire la base per un opportuno provvedimento;
- informa che il testo del predetto documento tecnico trasmesso è stato redatto con il coinvolgimento di una pluralità di soggetti interessati: Autorità amministrative competenti e portatori di interesse;
- informa che, sulla base della delibera della Giunta regionale n. 214/2015, ha attivato le procedure necessarie per rilasciare i primi certificati di abilitazione all'attività di consulente sulla base di criteri, requisiti e modalità individuati con decreto del Direttore del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica i cui contenuti vengono riportati anche nel predetto documento tecnico affinché lo stesso possa risultare completo e affinché il citato decreto possa essere successivamente revocato;
- evidenzia l'intenzione di predisporre un elenco puramente esemplificativo di domande tipo del test scritto a risposta multipla per il conseguimento dell'abilitazione degli utilizzatori professionali, al fine di facilitare la preparazione al relativo esame;

VISTO il predetto documento tecnico con cui vengono dettate indicazioni operative per l'organizzazione dei corsi di formazione di base e di aggiornamento, per il rilascio e il rinnovo dei certificati di abilitazione e per il monitoraggio dei risultati conseguenti all'attività di formazione, fornendo appositi modelli per le istanze e gli atti conclusivi dei procedimenti connessi;

VISTA la nota della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia - Area promozione salute e prevenzione prot. 9268 di data 15 maggio 2015 con cui, in riscontro alla nota di data 8 maggio 2015 dell'ERSA, esprime parere positivo al provvedimento proposto;

VISTA la nota della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio Affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza prot. 8787 di data 15 maggio 2015 in cui, al fine di offrire un chiarimento sulle competenze delle Province in materia di autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari, propone in particolare un'integrazione al testo del documento tecnico inviato dall'ERSA;

VISTA la nota prot. 4461 di data 18 maggio 2015 con cui l'ERSA, alla luce delle osservazioni del Servizio Affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza, provvede a trasmettere nuovamente il documento tecnico e relativi allegati, comprensivi delle integrazioni suggerite e di alcuni correttivi esclusivamente formali:

RILEVATO che il predetto documento tecnico, in coerenza con le citate delibere della Giunta regionale n. 630/2002 e n. 214/2015, individua nei seguenti enti le "Autorità competenti" preposte alla program-



mazione ed all'organizzazione dei corsi di formazione di base e di aggiornamento, nonché allo svolgimento dell'esame di abilitazione e al rilascio del certificato di abilitazione:

- l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) per quanto riguarda i consulenti;
- le Aziende per l'Assistenza Sanitaria (ASS) per quanto riguarda i distributori;
- le Province per quanto riguarda gli utilizzatori professionali, fino al trasferimento della relativa competenza in capo alla Regione ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge regionale 26/2014;

RILEVATO che il predetto documento tecnico individua i soggetti accreditati e specificatamente autorizzati dalla Regione per la realizzazione dell'attività di programmazione ed organizzazione dei corsi di formazione di base e di aggiornamento in conformità al punto A.1.10 del PAN, al decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2005, n. 7 (Legge regionale n. 76/1982, recante ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche. Approvazione) nonché tenuto anche conto di quanto stabilito dall'accordo nella Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (Repertorio atti n. 223 e 512 del 21 dicembre 2011);

RITENUTO di approvare il documento tecnico predisposto dall'ERSA al fine di ottemperare a quanto previsto dal decreto legislativo 150/2012 per quanto attiene all'attivazione del nuovo sistema di formazione e di abilitazione delle figure professionali interessate dall'impiego dei prodotti fitosanitari;

RILEVATO che il predetto documento tecnico individua una serie di procedimenti in capo alle diverse Autorità competenti e che ognuna di esse è chiamata a stabilire i relativi termini di conclusione;

CONSIDERATO opportuno assicurare uniformità ai termini dei procedimenti analoghi;

RILEVATO che, in base al predetto documento tecnico, l'attività di aggiornamento ai fini della formazione può essere effettuata anche attraverso la freguenza di iniziative che fanno acquisire crediti formativi i quali devono essere preventivamente riconosciuti dalle Autorità competenti secondo i criteri generali individuati in allegato al documento medesimo;

CONSIDERATO opportuno assicurare uniformità in sede di attribuzione dei crediti formativi alle sin-

RITENUTO pertanto di dettare indirizzo all'ERSA affinché, nell'esercizio delle proprie funzioni di coordinamento di cui alla generalità della Giunta regionale 376/2014, si attivi verso le Autorità competenti per favorire l'adozione di termini uniformi per la conclusione dei procedimenti analoghi e per agevolare l'adozione di prassi uniformi e condivise nel riconoscimento dei crediti;

RILEVATO che, per tutto quanto non espressamente previsto dal predetto documento tecnico, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 150/2012 e all'Azione A.1 del PAN;

RITENUTO pertanto opportuno, al fine di favorire la comprensione da parte dell'utenza dei criteri e delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione e dei relativi esami nonché del criteri e delle modalità per il rilascio dei certificati di abilitazione, che venga predisposto un "prontuario" meramente ricognitivo delle fonti normative nazionali e regionali che disciplinano complessivamente la materia;

RITENUTO pertanto di dettare indirizzo all'ERSA affinché provveda a predisporre e divulgare tempestivamente tale prontuario che comprenderà:

- l'illustrazione dei contenuti del documento allegato alla presente delibera in maniera coordinata ai corrispondenti contenuti dell'Azione A.1 del PAN;
- la descrizione di ogni altra disposizione vigente in materia e che possa essere utile alla comprensione di tutti gli adempimenti necessari per poter vendere, acquistare e utilizzare correttamente i prodotti fitosanitari;
- l'elenco puramente esemplificativo delle domande tipo per il test dell'abilitazione degli utilizzatori professionali;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agricole e forestali all'unanimità,

DELIBERA

- 1. di approvare il documento recante "Indicazioni operative per l'attività di formazione e aggiornamento nonché per il rilascio e il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita, all'acquisto e all'utilizzo e all'attività di consulente di prodotti fitosanitari" e i relativi sei allegati, che vengono allegati e costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
- 2. di dettare indirizzo all'ERSA affinché:
- 2.1 si attivi verso le Autorità competenti per favorire l'adozione di termini uniformi per la conclusione di procedimenti analoghi e per agevolare l'adozione di prassi uniformi e condivise nel riconoscimento dei crediti formativi per l'attività di aggiornamento;
- 2.2 provveda a predisporre e divulgare tempestivamente un "prontuario" meramente ricognitivo delle fonti normative nazionali e regionali che disciplinano complessivamente l'attività di formazione per il rilascio e il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita, all'acquisto e all'utilizzo e all'attività di consulente di prodotti fitosanitari, comprendente:

- l'illustrazione dei contenuti del documento allegato alla presente delibera in maniera coordinata ai corrispondenti contenuti dell'Azione A.1 del PAN;
- la descrizione di ogni altra disposizione vigente in materia e che possa essere utile alla comprensione di tutti gli adempimenti necessari per poter vendere, acquistare e utilizzare correttamente i prodotti fitosanitari;
- l'elenco puramente esemplificativo delle domande tipo per il test dell'abilitazione degli utilizzatori professionali;
- 3. la presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI INDICAZIONI OPERATIVE PER L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO NONCHÉ PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE ALLA VENDITA, ALL'ACQUISTO, ALL'UTILIZZO E ALL'ATTIVITÀ DI CONSULENTE IN MATERIA DI PRODOTTI FITOSANITARI.

Paragrafo 1 - INTRODUZIONE: CONTENUTO DEL DOCUMENTO

- 1. Il presente documento disciplina gli aspetti organizzativi e procedurali per l'attuazione nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia delle attività di formazione e aggiornamento e del rilascio del certificato di abilitazione degli utilizzatori professionali, dei distributori e consulenti di prodotti fitosanitari e coadiuvanti previste:
 - a) dal decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi);
 - b) dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il ministero della salute, del 22 gennaio 2014 (Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) di seguito PAN.
- **2.** Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente documento si fa rinvio alle disposizioni della predetta normativa statale.

Paragrafo 2 – AUTORITÀ COMPETENTI ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

- **1.** La programmazione e l'organizzazione dei corsi di formazione di base e di aggiornamento, nonché lo svolgimento dell'esame di abilitazione e il rilascio del certificato di abilitazione sono svolti a cura dei seguenti enti, di seguito "Autorità competenti":
 - a) l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (**ERSA**) per quanto riguarda i consulenti (abilitazione all'attività di consulente):
 - b) le Aziende per l'Assistenza Sanitaria (ASS) per quanto riguarda i distributori (abilitazione alla vendita);
 - c) le **Province** per quanto riguarda gli utilizzatori professionali (abilitazione all'acquisto e all'utilizzo).
- 2. Le attività di cui al presente paragrafo, punto 1, lettera c), sono svolte dalle Province fino al trasferimento in capo alla Regione, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), della competenza all'esercizio della funzione di cui all'Allegato B, n. 1, lettera a) della medesima legge regionale 26/2014 che rinvia, tramite il riferimento all'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti

locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), all'autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti).

Paragrafo 3 – INDIRIZZI GENERALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE DI BASE E AGGIORNAMENTO

Modalità di organizzazione dei corsi

- **1.** I corsi di formazione di base e di aggiornamento per l'abilitazione all'attività di consulente possono essere organizzati:
 - a) dall'ERSA;
 - b) dagli ordini e dai collegi professionali del settore agrario previa autorizzazione dell'ERSA, limitatamente alle iniziative formative per i propri iscritti.
- **2.** I corsi di formazione di base e di aggiornamento per l'abilitazione alla vendita (distributori) possono essere organizzati:
 - a) dalle AAS;
 - b) dalle Università e dai soggetti accreditati alla formazione ai sensi del decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2005, n. 7 (Legge regionale n. 76/1982, recante ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche. approvazione) nel settore "Agricolo e forestazione" per il tipo di attività "pratica", nella macrotipologia "C"- Formazione continua e permanente, previa autorizzazione dell'AAS competente per il territorio in cui il corso viene organizzato.
- **3.** I corsi di formazione di base e di aggiornamento per l'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo (utilizzatori professionali) possono essere organizzati:
 - a) dalle Province;
 - b) dalle Università, dagli istituti tecnici agrari, dagli istituti professionali per l'agricoltura e dai soggetti accreditati alla formazione ai sensi del decreto del Presidente della Regione 7/2005 nel settore "Agricolo e forestazione" per il tipo di attività "pratica", nella macrotipologia "C"- Formazione continua e permanente, previa autorizzazione della Provincia competente per il territorio in cui il corso viene organizzato;
 - c) da cooperative e società che operano nella produzione e trasformazione di prodotti agricoli purché non svolgano attività di vendita di prodotti fitosanitari, previa autorizzazione della Provincia competente per il territorio in cui il corso viene organizzato e limitatamente alle iniziative formative per i propri soci e dipendenti;
 - d) dalle associazioni sindacali agricole dei lavoratori e dei datori di lavoro previa autorizzazione della Provincia competente per il territorio in cui il corso viene organizzato.

- 4. Le Autorità competenti possono prevedere delle tariffe a carico dei partecipanti ai corsi di cui al presente paragrafo, punto 1 lettera a), punto 2 lettera a) e punto 3 lettera a), a titolo di rimborso dei costi aggiuntivi sostenuti per l'organizzazione dei corsi medesimi.
- **5.** L'autorizzazione di cui al presente paragrafo, punto 1 lettera b), punto 2 lettera b) e punto 3 lettere b), c) e d), viene rilasciata da ciascuna Autorità competente ed è finalizza a verificare che ogni iniziativa formativa rispetti, a pena di inammissibilità, i requisiti previsti dal punto A.1. del PAN e dal presente atto ai fini dell'ottenimento e del rinnovo della rispettiva abilitazione. A tal fine i soggetti che intendono organizzare un corso presentano richiesta all'Autorità competente prima del suo inizio, nel termine stabilito dalla stessa e secondo il modello e la relazione di cui all'**Allegato 1**.

Requisiti dei corsi: responsabile didattico

- **6.** Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5, punto 4, per ciascun corso di base e di aggiornamento, ivi comprese le iniziative di carattere formativo o seminariale che fanno acquisire crediti formativi di cui al paragrafo 5 punto 1, viene individuato un responsabile didattico che verifica e attesta la congruenza dei contenuti del corso rispetto al PAN e la congruenza del livello di approfondimento dei contenuti medesimi rispetto all'abilitazione cui il corso è riferito.
- 7. Il responsabile didattico è scelto:
 - a) nel caso di corsi organizzati dalle Autorità competenti, tra i funzionari con esperienza di almeno 2 anni nell'ambito delle avversità delle piante e della difesa fitosanitaria o nell'ambito delle attività svolte dall'ente per la formazione e il rilascio delle abilitazioni connesse all'impiego di prodotti fitosanitari;
 - b) nel caso di corsi e iniziative formative organizzate da soggetti diversi dalle Autorità competenti, tra i consulenti abilitati.

Requisiti dei corsi: caratteristiche dei docenti

- **8.** I docenti impiegati nei corsi di base e di aggiornamento, ivi comprese le iniziative di carattere formativo o seminariale che fanno acquisire crediti formativi, devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) possesso di idoneo titolo di studio in discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali mediche o veterinarie;
 - b) adeguata preparazione professionale e competenze in relazione all'argomento trattato.
- **9.** Il possesso dei predetti requisiti deve risultare da adeguata documentazione acquisita dal responsabile didattico e tenuta a disposizione per eventuali controlli.
- **10.** I dipendenti pubblici che intendono svolgere l'attività di docente al di fuori delle proprie funzioni, devono essere autorizzati dall'amministrazione di appartenenza ai sensi della normativa statale e regionale in materia.

Requisiti dei corsi: materie di insegnamento

11. I corsi di base e di aggiornamento, ivi comprese le iniziative di carattere formativo o seminariale che fanno acquisire crediti formativi, si svolgono per moduli secondo l'articolazione per orari e materie di cui all'**Allegato 2**.

Organizzazione dei corsi con modalità FAD/E-learning

- **12.** I corsi di formazione di base e di aggiornamento per gli utilizzatori professionali e i distributori possono svolgersi, in tutto o in parte, con modalità di formazione FAD/E-learning. A tal fine gli applicativi informatici per la formazione a distanza devono essere dotati di un sistema di verifica che attesti la durata delle ore di studio.
- **13.** Il responsabile didattico:
 - a) verifica e attesta preventivamente la congruenza dei contenuti del corso rispetto al PAN e la congruenza del livello di approfondimento dei contenuti medesimi rispetto all'abilitazione cui il corso è riferito;
 - attesta preventivamente la validità del corso rispetto a quanto previsto dall'allegato I dell'Accordo sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 21 dicembre 2011, limitatamente agli aspetti compatibili con i corsi disciplinati dal presente documento.

Attestato di frequenza

- **14.** Al termine di ciascun corso o iniziativa a carattere formativo o seminariale che fa acquisire crediti formativi viene rilasciato un attestato di frequenza predisposto sulla base del modello di cui all'**Allegato 3**.
- **15.** Per il rilascio dell'attestato è necessaria la frequenza:
 - a) del 75% del monte ore complessivo in caso di corso di base;
 - b) del 100% del monte ore complessivo in caso di corso di aggiornamento e di iniziativa a carattere formativo o seminariale che fa acquisire crediti formativi.

Controlli

- **16.** Le Autorità competenti possono effettuare controlli in loco durante lo svolgimento dei corsi organizzati da altri soggetti per verificare il rispetto dei requisiti dichiarati in sede di richiesta di autorizzazione.
- **17.** In caso di accertate e sostanziali difformità rispetto ai requisiti dichiarati in sede di richiesta di autorizzazione, le Autorità competenti revocano l'autorizzazione concessa.

Pubblicità dei corsi

- **18.** Al fine di garantire la massima informazione agli utenti, tutti i corsi di formazione di base e di aggiornamento organizzati da ciascuna Autorità competente o dalla stessa autorizzati:
 - a) sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità competente medesima;

- b) sono comunicati all'ERSA affinché pubblichi sul proprio sito internet il calendario regionale dei corsi.
- Con riferimento ai corsi per distributori, la comunicazione di cui al presente paragrafo, punto 18 lettera b), da parte delle AAS avviene anche nei confronti della Direzione centrale competente in materia di salute.

Paragrafo 4 – RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE

Competenza territoriale per il rilascio e il rinnovo dell'abilitazione

Possono richiedere il rilascio dell'abilitazione all'attività di consulente, alla vendita o all'acquisto e utilizzo tutti coloro che abbiano partecipato ad iniziative formative organizzate nel territorio regionale, ancorché residenti in altre Regioni o all'estero.

Abilitazioni dei consulenti

- Coloro che intendono ottenere l'abilitazione all'attività di consulente e che hanno frequentato il relativo corso di base presentano domanda all'ERSA secondo il modello di cui all'Allegato 4.
- Entro il termine del procedimento stabilito dall'ERSA viene svolto l'esame, nella forma del colloquio orale, 3. per l'ottenimento dell'abilitazione e, in caso di superamento, viene rilasciato il certificato di abilitazione all'attività di consulente secondo il modello di cui all'Allegato 5.
- L'esame è svolto da un apposito Gruppo di valutazione costituito con provvedimento del Direttore 4. generale dell'ERSA, presieduto dal Direttore del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica o suo delegato e composto da dipendenti dell'Amministrazione regionale senza oneri aggiuntivi.
- I componenti del Gruppo di valutazione devono essere in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche, veterinarie o devono possedere competenza specifica nelle materie trattate.
- Sono esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione di base e dall'esame i seguenti soggetti:
 - a) gli ispettori fitosanitari, così come individuati dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) i docenti universitari che operano nell'ambito degli insegnamenti riguardanti le avversità delle piante e della difesa fitosanitaria;
 - c) i ricercatori delle Università e di altre strutture pubbliche di ricerca che operano nel settore delle avversità delle piante e della difesa fitosanitaria;
 - i soggetti che, prima del 26 novembre 2015, abbiano acquisito una documentata esperienza lavorativa di almeno due anni nel settore dell'assistenza tecnica o della consulenza nel settore della difesa fitosanitaria applicata alle produzioni integrata e biologica.
- I soggetti esentati dalla frequenza del corso di base e dall'esame per l'abilitazione all'attività di consulente presentano domanda all'ERSA secondo il modello di cui all'Allegato 4. Il certificato di abilitazione

viene rilasciato entro il termine del procedimento stabilito dall'ERSA previa verifica amministrativa della sussistenza dei presupposti che consentono l'esenzione.

8. L'ERSA tiene e aggiorna l'elenco regionale dei consulenti abilitati.

Abilitazione dei distributori

- Coloro che intendono ottenere l'abilitazione alla vendita e che hanno frequentato il relativo corso di base presentano domanda alla AAS secondo il modello di cui all'Allegato 4.
- 10. Entro il termine del procedimento stabilito dall'AAS viene svolto l'esame per l'ottenimento dell'abilitazione e, in caso di superamento, viene rilasciato il certificato di abilitazione alla vendita secondo il modello di cui all'Allegato 5.
- L'esame è svolto, nella forma del colloquio orale, da un apposito Gruppo di valutazione nominato dalla 11. AAS. Del gruppo fanno parte, senza oneri aggiuntivi a carico delle amministrazioni di appartenenza:
 - a) il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) il Direttore del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell'ERSA o suo delegato;
 - c) un tecnico della prevenzione negli ambienti di vita e nei luoghi di lavoro, indicato dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione.
- I componenti del Gruppo di valutazione devono essere in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche, veterinarie o devono essere funzionari dell'AAS, con competenza specifica nelle materie trattate.

Abilitazione degli utilizzatori professionali:

- Coloro che intendono ottenere l'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari e che hanno frequentato il relativo corso di base presentano domanda alla Provincia secondo il modello di cui all'Allegato 4.
- Entro il termine del procedimento stabilito dalla Provincia viene svolto l'esame per l'ottenimento dell'abilitazione e, in caso di superamento, viene rilasciato il certificato di abilitazione alla vendita secondo il modello di cui all'Allegato 5.
- L'esame di abilitazione consiste in un test scritto a risposta multipla, costituito da 25 domande e in un eventuale colloquio a giudizio del Gruppo di valutazione che a tal fine tiene conto, in particolare, dell'esito del test e della modalità FAD/E- learning di formazione.
- L'esame è svolto da un apposito Gruppo di valutazione nominato dalla Provincia e di cui fanno parte, senza oneri aggiuntivi a carico delle amministrazioni di appartenenza:
 - il Responsabile del Servizio Agricoltura della Provincia o di un suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'AAS o suo delegato;
 - un Tecnico della Prevenzione negli ambienti di vita e nei luoghi di lavoro, indicato dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione delle AAS, competenti per territorio.

17. I componenti del Gruppo di valutazione devono essere in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche, veterinarie o devono essere funzionari con competenza specifica nelle materie trattate.

Paragrafo 5 - RINNOVO DELLE ABILITAZIONI

Iniziative di carattere formativo o seminariale che fanno acquisire crediti formativi

- 1. In alternativa ai corsi di aggiornamento di cui al paragrafo 3, punto 1, punto 2 e punto 3, l'attività di aggiornamento può essere effettuata anche attraverso la frequenza, nell'arco del periodo di validità dell'abilitazione, di iniziative di carattere formativo o seminariale che fanno acquisire crediti formativi e che sono organizzate dalle Autorità competenti o, previa autorizzazione dell'Autorità competente, dai soggetti di cui al paragrafo 3, punto 1 lettera b), punto 2 lettera b) e punto 3 lettere b), c) e d).
- **2.** Ai fini del rinnovo dell'abilitazione sono necessarie:
 - a) per i consulenti e i distributori almeno 15 ore di formazione pari a 30 crediti formativi suddivise nei moduli obbligatori di cui all'**Allegato 2**;
 - b) per gli utilizzatori professionali almeno 12 ore di formazione pari a 24 crediti formativi suddivise nei moduli obbligatori di cui all'**Allegato 2**.
- 3. Le Autorità competenti attribuiscono alle iniziative di carattere formativo o seminariale un numero di crediti in base ai criteri di cui all'**Allegato 6**. A tal fine i soggetti di cui al paragrafo 3, punto 1 lettera b), punto 2 lettera b) e punto 3 lettere b) e c) e d), presentano richiesta preventiva di autorizzazione dell'iniziativa e di riconoscimento dei crediti formativi all'Autorità competente al rinnovo della relativa abilitazione, nel termine stabilito dalla medesima e secondo il modello di cui all'**Allegato 1**.
- 4. Le Autorità competenti possono autorizzare e attribuire un numero di crediti, con le modalità di cui al presente paragrafo, punto 3, anche ad iniziative di carattere formativo o seminariale organizzate da soggetti diversi da quelli di cui al paragrafo 3, punto 1 lettera b), punto 2 lettera b) e punto 3 lettere b), c) e d) e senza la presenza del responsabile didattico, ai soli fini del rinnovo dell'abilitazione, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) non possono essere riconosciuti validi più di 20 crediti per consulenti e distributori e più di 16 crediti per utilizzatori professionali riconducibili a tali iniziative;
 - b) i crediti complessivamente acquisiti devono essere suddivisi nei moduli obbligatori di cui all'Allegato 2.

Attestato di frequenza

5. Al termine di ciascuna iniziativa formativa, il soggetto organizzatore rilascia l'attestato di frequenza secondo il modello di cui all'**Allegato 3** e comunica all'Autorità competente i nominativi di coloro che, in ragione della frequenza, hanno maturato i crediti.

Modalità transitorie per la frequenza dei corsi di aggiornamento

6. Per i primi 2 anni dall'approvazione del presente documento, la frequenza dei corsi di aggiornamento di cui al paragrafo 3, punto 1, punto 2 e punto 3, può essere sostituita dalla frequenza del corso base per almeno 15 ore per i consulenti e i distributori e almeno 12 ore per gli utilizzatori professionali, purché suddivise nei moduli obbligatori di cui all'**Allegato 2**.

Rinnovo dell'abilitazione

- **7.** Coloro che intendono ottenere il rinnovo dell'abilitazione in scadenza presentano domanda all'Autorità competente per il rilascio della relativa abilitazione secondo il modello di cui all'**Allegato 4**.
- **8.** Entro il termine del procedimento stabilito dall'Autorità competente vengono verificati l'avvenuta frequenza dei corsi di aggiornamento o il raggiungimento dei necessari crediti formativi e, in caso di verifica positiva, viene rilasciato il certificato di abilitazione secondo il modello di cui all'**Allegato 5**.

Paragrafo 6 - MONITORAGGIO DEI RISULTATI CONSEGUITI CON L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE

- 1. L'ERSA provvede al monitoraggio ed alla valutazione dei risultati conseguiti con l'attività di formazione, nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia, secondo i seguenti indicatori:
 - a) numero di azioni formative realizzate;
 - b) numero di ore formative realizzate;
 - c) numero totale di partecipanti all'attività formativa;
 - d) numero dei partecipanti che hanno conseguito la frequenza minima stabilita;
 - e) numero dei partecipanti che hanno conseguito la frequenza massima delle ore previste;
 - f) grado di abbandono degli utenti dei corsi;
 - g) costo sostenuto dall'allievo formato.
- 2. I soggetti formatori sono tenuti a garantire adeguati sistemi di monitoraggio per la rilevazione dei predetti indicatori, fornendo i relativi dati mediante la documentazione o le procedure informatiche previste da ERSA.

ALLEGATO 1

Modello di richiesta per l'autorizzazione allo svolgimento di un corso di formazione di base o di aggiornamento per l'ottenimento e il rinnovo dell'abilitazione all'attività di consulente, alla vendita e all'acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari

	All' ERSA/ASS/PROVINCIA
ľo	ggetto: Richiesta di autorizzazione di un corso di formazione di base/aggiornamento per ttenimento/rinnovo dell'abilitazione all'attività di consulente/alla vendita/all'acquisto e utilizzo di odotti fitosanitari (art. 7 del D. Lgs. 150/2012 e s.m.i.).
s	sottoscritto nato in Comune
di	il e residente in Comune di
Via	n
	qualità di legale rappresentante di avente sede a
	CHIEDE
	Di organizzare un corso di formazione di base
	Di organizzare un corso di formazione di aggiornamento
	Di organizzare un' iniziativa di carattere formativo o seminariale che fa acquisire crediti
	r l'ottenimento/rinnovo dell'abilitazione all'attività di consulente/alla vendita/all'acquisto e utilizzo di prodotti osanitari sui seguenti argomenti:
	Modulo 1 – I prodotti fitosanitari ed i metodi di difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari
	Modulo 2 – Acquisto, trasporto, conservazione ed impiego in sicurezza dei prodotti fitosanitari
	Modulo 3 – Strategie di sostenibilità ambientale
ΑI	ega alla presente una relazione dettagliata contenente i seguenti elementi:
1.	Il luogo, la data e gli orari di svolgimento del corso o dell'iniziativa di carattere formativo o seminariale
2. sei	Responsabile didattico (eccetto che per le iniziative di carattere formativo o seminariale organizzate nza il responsabile didattico come previsto dal paragrafo 5 punto 4 del documento "Indicazioni operative per

l'attività di formazione e aggiornamento nonché per il rilascio e il rinnovo dei certificati di abilitazione alla

vendita, all'acquisto, all'utilizzo e all'attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari")

- 3. Destinatari del corso (consulenti, distributori o utilizzatori professionali)
- 4. I contenuti e il numero di ore del corso/iniziativa di carattere formativo o seminariale relativi a ciascun modulo di formazione
- 5. Il numero presunto di partecipanti
- 6. Le modalità di partecipazione al corso di formazione e/o di aggiornamento (lezioni frontali o FAD/E-learning)
- 7. Attestazione del responsabile didattico (eccetto che per le iniziative di carattere formativo o seminariale organizzate senza il responsabile didattico come previsto dal paragrafo 5 punto 4 del documento "Indicazioni operative per l'attività di formazione e aggiornamento nonché per il rilascio e il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita, all'acquisto, all'utilizzo e all'attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari") relativamente a:
- 7.1 congruenza dei contenuti del corso rispetto al Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (DM 22 gennaio 2014) ed alla congruenza del livello di approfondimento dei contenuti medesimi rispetto l'abilitazione cui il corso è riferito
- 7.2 in caso di modalità di formazione FAD/E-learning, attestazione della validità del corso rispetto a quanto previsto dall'accordo sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 21 dicembre 2011 limitatamente agli aspetti compatibili con i corsi disciplinati dal presente documento
- 8. Le modalità di svolgimento del corso di formazione con la descrizione delle modalità di accertamento della frequenza (es. calendario lezioni, orario, registro delle presenze, frequenza minima, ecc.)
- 9. I nominativi dei docenti (ed eventuali loro sostituti) con l'indicazione delle relative qualifiche ed i criteri utilizzati per la loro individuazione, in funzione degli obiettivi da perseguire con l'attività formativa
- 10. Solo in caso di organizzazione di un'iniziativa di carattere formativo o seminariale:
 - 10.1 proposta motivata del numero di crediti conseguenti alla frequenza dell'iniziativa
- 10.2 descrizione dei contenuti dell'iniziativa medesima relativi all'impiego dei prodotti fitosanitari in funzione delle specificità territoriali e dell'evoluzione tecnica e normativa in materia
- 11. Modalità per la valutazione del livello di soddisfazione per gli utenti che hanno frequentato il corso (non obbligatorio)

12.	Costo unitario per utente: Euro		
data		Il Richiedente	

ALLEGATO 2 Contenuti e articolazione in moduli dei corsi di formazione di base

		ORE	
	Utilizzatori	Distributori	Consulenti
MODULO 1			
I prodotti fitosanitari ed i metodi di difesa a basso			
apporto di prodotti fitosanitari		V)	
PARTE A Le caratteristiche tecniche dei prodotti	_		_
fitosanitari e dei coadiuvanti	2	2	2
Che cosa sono e come sono composti			
Dove possono essere utilizzati			
Classificazione dei PF in base all'impiego			
Spettro d'azione, selettività e resistenza			
Modalità d'azione ed epoca di intervento			
Fitotossicità			
Tipi di formulazioni			
Etichetta e scelta del prodotto			
Il patentino: a cosa serve, chi può richiederlo e dove			
PARTE B_I metodi di difesa fitosanitaria	2	1	2
Introduzione			
Lotta a calendario))		
Lotta guidata	ľ		
Lotta integrata			
Produzione integrata			
Lotta biologica			
Agricoltura biologica			
PARTE C Approfondimenti sulla difesa fitosanitaria	6	9	11
Approfondimenti relativi a biologia e prevenzione/controllo			
delle avversità delle piante coltivate			
Modalità di accesso alle informazioni e servizi di supporto alla			
difesa integrata e biologica messi a disposizione delle strutture			
regionali			
Acquisizione delle conoscenze relative alle nuove emergenze			
fitosanitari, con riferimento agli agenti, ai sintomi e ai metodi			
di difesa sostenibile			
Conoscenza delle innovazioni tecnologiche relative ai metodi di			
difesa integrata e biologica, dei nuovi prodotti e delle tecniche			
innovative con particolare riferimento a quelle a minore impatto ambientale, ed elaborazione di adeguate strategie di			
lotta coerenti con i supporti tecnici predisposti a livello			
territoriale dalle Amministrazioni competenti			
Valutazione comparativa dei PF			
Esercitazioni pratiche			
MODULO 2 Acquisto, trasporto, conservazione ed			
impiego in sicurezza dei prodotti fitosanitari			
PARTE A La valutazione di pericolosità dei prodotti	2	2	1
fitosanitari		_	_
Introduzione			
Classificazione tossicologica ed etichettatura di pericolo			
Scheda informativa in materia di sicurezza (SDS) dei prodotti	1		

Il sistema regionale FVG delle aree protette e dei siti Natura

2000: gestione e monitoraggio Valutazione di incidenza Contenuti e articolazione in moduli dei corsi di formazione di aggiornamento e equivalenza delle ore ai crediti formativi delle iniziative di carattere formativo o seminariale

	ORE e	EQUIVALENZA I	N CREDITI
	Utilizzatori	Rivenditori	Consulenti
MODULO 1 I prodotti fitosanitari ed i metodi di difesa a	6 ore	6 ore	9 ore
basso apporto di prodotti fitosanitari	=12 crediti	=12 crediti	=18 crediti
MODULO 2 Sicurezza e precauzioni d'impiego dei prodotti fitosanitari	3 ore	6 ore	3 ore
	=6 crediti	=12 crediti	=6 crediti
MODULO 3 Strategie di sostenibilità ambientale	3 ore	3 ore	3 ore
	=6 crediti	=6 crediti	=6 crediti

ALLEGATO 3

Modello di attestato di frequenza relativo alla partecipazione a corsi o iniziative di formazione

		tto organizzatore del corso o rattere formativo o seminariale	
	ATTECTA	TO DI EDEGLIENZA	, C
	AIIESIAI	TO DI FREQUENZA	
	C	ONFERITO A	
		.0	
Nat_ _ a		il	
	SOGGETT	O ORGANIZZATORE	
)	
	0-1		
	(Indirizzo)		
	.0		
Il responsa	bile didattico *		del Soggetto organizzatore
		0 SUO (delegato

*Eccetto che per le iniziative di carattere formativo o seminariale organizzate senza il responsabile didattico come previsto dal paragrafo 5 punto 4 del documento "Indicazioni operative per l'attività di formazione e aggiornamento nonché per il rilascio e il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita, all'acquisto, all'utilizzo e all'attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari".

CORSO DI FORMAZIONE DI	
(base/ aggiornamento/ iniziativa a carattere formativo o ser	ninariale)
RIVOLTO A	
(Utilizzatori / distributori / consulenti)	0-
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AL CORSO	0
	zione a distanza (E-
learning	
DURATA DEL CORSO	>
DONATA DEL CONSO	
PERIODO DI EFFETTUAZIONE	lal al
ORE EFFETTIVE E PERCENTUALE DI FREQUENZA n	° pari al%
	° pari al%
ORE EFFETTIVE E PERCENTUALE DI FREQUENZA n FORMAZIONE CONSEGUITA CONTENUTI	° pari al% N° ore oppure N° crediti conseguiti
FORMAZIONE CONSEGUITA CONTENUTI MODULO 1 – I prodotti fitosanitari e le strategie di	N° ore oppure
FORMAZIONE CONSEGUITA CONTENUTI MODULO 1 – I prodotti fitosanitari e le strategie di difesa a basso impatto ambientale MODULO 2 – Sicurezza e precauzioni d'impiego dei	N° ore oppure
FORMAZIONE CONSEGUITA CONTENUTI MODULO 1 – I prodotti fitosanitari e le strategie di difesa a basso impatto ambientale MODULO 2 – Sicurezza e precauzioni d'impiego dei prodotti fitosanitari	N° ore oppure
FORMAZIONE CONSEGUITA CONTENUTI MODULO 1 – I prodotti fitosanitari e le strategie di difesa a basso impatto ambientale MODULO 2 – Sicurezza e precauzioni d'impiego dei prodotti fitosanitari	N° ore oppure
FORMAZIONE CONSEGUITA CONTENUTI MODULO 1 – I prodotti fitosanitari e le strategie di difesa a basso impatto ambientale MODULO 2 – Sicurezza e precauzioni d'impiego dei prodotti fitosanitari MODULO 3 – Strategie di sostenibilità ambientale	N° ore oppure
FORMAZIONE CONSEGUITA CONTENUTI MODULO 1 – I prodotti fitosanitari e le strategie di difesa a basso impatto ambientale MODULO 2 – Sicurezza e precauzioni d'impiego dei prodotti fitosanitari MODULO 3 – Strategie di sostenibilità ambientale	N° ore oppure

Δ	ш		c		Λ	T	\cap	
Д	ш	ш	ь.	ι.	Δ		()	Δ

PARTE 1_Domanda di rilascio/rinnovo del certificato di abilitazione all'attività di consulente sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti

Marca da bollo

Al Servizio Fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell'ERSA via Sabbatini, 5 33050 – POZZUOLO DEL FRIULI (UD)

Oggetto: Domanda di rilascio/rinnovo del certificato di abilitazione all'attività di consulente sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti.

II/La sottoscritto/a	nato/a a
il e residente in Comune di	loc.
Via	n Codice fiscale
telefono / cellulare	indirizzo e-mail

CHIEDE

- di essere ammesso/a all'esame ai fini del primo conseguimento del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti di cui al punto A.1.6 comma 2 del PAN.
- il rinnovo quinquennale del certificato di abilitazione all'attività di consulente dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti di cui al punto A.1.9 del PAN

A tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del decreto medesimo in caso di dichiarazioni mendaci, di essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

essere in possesso del seguente titolo di studio:

conseguito presso	in data
0 1	

- non aver rapporti di dipendenza o collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari secondo la definizione di cui all'art. 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) 1107/2009
- non esercitare attività di vendita di prodotti fitosanitari

Allega alla presente:

- Due fotografie del richiedente formato tessera
- Una marca da bollo ai fini del rilascio del certificato di abilitazione
- Documentazione dell'attività formativa specificatamente seguita, valida ai fini del rilascio/rinnovo del certificato di abilitazione all'attività di consulente.
- Copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
- Informativa sulla privacy ex art 13 d.lgs 196/2003

|--|

Marca da bollo Dggetto: Domanda di rilascio del c		nitario e chimico, ricerca ssistenza tecnica dell'ERSA DEL FRIULI (UD)
	33050 – POZZUOLO	DEL FRIULI (UD)
	uvanti per soggetti esentati dall'o bilitazione (punto A.1.8 del Piano o DM 22 gennaio 2014).	obbligo della frequenza de di Azione Nazionale per l'uso
ato/a a	ili	e residente in
omune di		
C	Via	n
odice fiscale	telefono / cellulare	
dirizzo e-mail		
rilascio del certificato di abilitazior unto A.1.8 del Piano di Azione Nazion tal fine	CHIEDE ne certificato di abilitazione all'attivit nale.	tà di consulente ai sensi de
	DICHIARA,	
	articoli 46 e 47 del decreto del Pro ni penali richiamate dall'art. 76 del d sesso di tutti i seguenti requisiti:	
45/2000, consapevole delle sanzior ichiarazioni mendaci di essere in pos	ni penali richiamate dall'art. 76 del d sesso di tutti i seguenti requisiti:	ecreto medesimo, in caso c
45/2000, consapevole delle sanzior ichiarazioni mendaci di essere in pos) essere in possesso del seguen	ni penali richiamate dall'art. 76 del d	ecreto medesimo, in caso c
45/2000, consapevole delle sanzior chiarazioni mendaci di essere in posessere in possesso del seguen onseguito presso	ni penali richiamate dall'art. 76 del d sesso di tutti i seguenti requisiti: te titolo di studio	ecreto medesimo, in caso o
45/2000, consapevole delle sanzior chiarazioni mendaci di essere in possesso del seguen onseguito presso	ni penali richiamate dall'art. 76 del d sesso di tutti i seguenti requisiti: te titolo di studio i esenzione dall'obbligo di frequenza	ecreto medesimo, in caso o
45/2000, consapevole delle sanziori chiarazioni mendaci di essere in possesso del seguen conseguito presso	ni penali richiamate dall'art. 76 del d sesso di tutti i seguenti requisiti: te titolo di studio i esenzione dall'obbligo di frequenza	ecreto medesimo, in caso d in data dei corsi di base e dall'esam
45/2000, consapevole delle sanziorichiarazioni mendaci di essere in possesso del seguenonseguito presso	ni penali richiamate dall'art. 76 del d sesso di tutti i seguenti requisiti: te titolo di studio i esenzione dall'obbligo di frequenza e interessa):	ecreto medesimo, in caso o in data dei corsi di base e dall'esam oscimento n;

	dal
0	esperienza lavorativa di almeno due anni prima del 26 novembre 2015 nel s dell'assistenza tecnica o della consulenza fitosanitaria maturata presso (indicare il sett tipologia di lavoro, il soggetto presso i quali è stato svolto e i relativi periodi):
	7,
c) non	esercitare attività di vendita di prodotti fitosanitari;
d) di n autori	esercitare attività di vendita di prodotti fitosanitari; on aver rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti tito zzazione di prodotti fitosanitari secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2 mento (CE) n. 1107/2009.
d) di n autori: regola	on aver rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti tito zzazione di prodotti fitosanitari secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2
d) di n autori: regola	on aver rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti tito zzazione di prodotti fitosanitari secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2 mento (CE) n. 1107/2009.
d) di n autori: regola	on aver rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti tito zzazione di prodotti fitosanitari secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2 mento (CE) n. 1107/2009. alla presente: - Due fotografie del richiedente formato tessera - Una marca da bollo ai fini del rilascio del certificato di abilitazione - Copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

PARTE 3 Domanda per rilascio/rinnovo de	l certificato di abilitazione alla vendita di prodotti
fitosanitari e dei coadiuvanti Marca da bollo	Alla Azienda per i Servizi Sanitari
coadiuvanti (art. 8 del D. Lgs. 150/2012 e s.m	
Il sottoscritto e residente in Comune di	
Via	n.
Codice fiscale	
telefono/cellulareind	irizzo e-mail
Cl	HIEDE
alla vendita dei prodotti fitosanitari e de	del primo conseguimento del certificato di abilitazione i relativi coadiuvanti. di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei
Allega alla presente:	
 Due fotografie formato tessera (solo ir Attestazione dell'avvenuto versamento Una marca da bollo ai fini del rilascio do Copia in carta libera del titolo di studio 	o dei diritti sanitari ammontanti a Euro el certificato di abilitazione. abilitante. ativa specificatamente seguita, valida ai fini del ione all'attività di distributore. da rinnovare.
data	II Richiedente


PARTE 4 Domanda per rilascio prodotti fitosanitari o impiego	/rinnovo del certificato di abilitazion o dei prodotti fitosanitari	e all'acqu	isto e all'utilizz	zo di
F	Alla PROVINCIA DI		V	
Marca da bollo	Alia PROVINCIA DI			
fitosanitari. e dei coadiuvanti	o/rinnovo dell'abilitazione all'acquis	to ed all	'utilizzo di pro	dotti
Il sottoscrittoil		in	Comune	di
	loc			
Via Codice fiscale		n		_
telefono/cellulare	indirizzo e-mail			_
all'acquisto ed all'utilizzo	CHIEDE l'esame ai fini del primo conseguiment dei prodotti fitosanitari e dei relativi coa del certificato di abilitazione all'acqu coadiuvanti.	adiuvanti.		
Allega alla presente:				
 Due fotografie formato Una marca da bollo ai fi Documentazione del rilascio/rinnovo del certificato di Originale del certificato 	tessera (solo in caso di primo rilascio). ni del rilascio del certificato di abilitazion l'attività formativa specificatamente abilitazione all'attività di utilizzatore. di abilitazione da rinnovare. y ex art. 13 d. Lgs. 196/2003		valida ai fin	ii del
Data	Il Richieden	ite		

ALLEGATO 5

Modello di certificato di abilitazione all'attività di consulente

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALL'ATTIVITA' DI CONSULENTE Art. 8, comma 3, del Decreto Legislativo 14 agosto 2012 e s.m.i., n. 150						
Foto	ABILITAZIONE	NUMERO	Bollo			
		(0)				
	/A N/	ATO/A A	IL			
È' ABILITATO ALL'ATTIVITA' DI CONSULENTE NELL'AMBITO DELLA DIFESA FITOSANITARIA A BASSO APPORTO DI PRODOTTI FITOSANITARI, INDIRIZZATA ANCHE ALLE PRODUZIONI BIOLOGICA ED INTEGRATA, ALL'IMPIEGO SOSTENIBILE E SICURO DEI PRODOTTI FITOSANITARI ED AI METODI DI DIFESA ALTERNATIVI						
DATA DEL RILASCIO		VALI	DO SINO AL			
	Q `		RESPONSABILE TITOSANITARIO REGIONALE			
Rinnovo	Quinquennale	Rinnovo	Quinquennale			
Data del rinnovo	Valido sino al	Data del rinnovo	Valido sino al			
	SPONSABILE OSANITARIO REGIONALE		PONSABILE SANITARIO REGIONALE			

Modello di certificato di abi	litazione all'attività di	vendita		
	BILITAZIONE ALLA V omma 2, del Decreto Leg			ITARI
Foto	ABILITAZIONE N	UMERO		Bollo
IL/LA SIGNOR/A RESIDENTE A	NA ⁻		IL	
(IN QUANTO HA FREQUENTATO	TATO ALLA VENDITA D D APPOSITI CORSI DI FORMA CATE NELL'ALLEGATO I - DEI	ZIONE ED OTTENUTO	UNA VALUTAZIONE FINA	ALE POSITIVA :0)
DATA DEL RILASCIO	-20		VALIDO SINO A	NL
	Q-		Ponsabile To di prevenzione	
Rinnovo Quing	uennale	Rin	novo Quinquennale	
Data del rinnovo	Valido sino al	Data del rinno	vo	Valido sino al
IL RESPONSA DIPARTIMENTO DI P	l l		RESPONSABILE IENTO DI PREVENZ	ZIONE
J.				



ALLEGATO 6

Criteri di attribuzione dei crediti alle iniziative a carattere formativo e seminariale finalizzate al rinnovo delle abilitazioni

Nella valutazione delle singole iniziative di aggiornamento, verrà attribuito un punteggio specifico in funzione dei seguenti parametri:

A - COERENZA RISPETTO AGLI OBIETTIVI DEL PAN

Rispetto ai contenuti formativi indicati nell'Allegato I del D. Lgs. 150/2012 e delle materie previste nell'Allegato I del PAN.

Si attribuisce punteggio:

- alto se i contenuti dell'iniziativa sono sia coerenti con quelli indicati nel PAN sia riportano aggiornamenti relativi a specificità territoriali o all'evoluzione tecnica e normativa;
 - medio se i contenuti dell'iniziativa sono coerenti con quelli indicati nel PAN;
 - basso se i contenuti dell'iniziativa sono solo parzialmente coerenti con quelli indicati nel PAN.

	Bassa	Media	Alta
Crediti	2	4	6

B-DURATA

	Bassa	Media	Alta
N° ore	1	2	3 e oltre
Crediti	2	4	6

C – QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI

La valutazione in merito alla qualificazione dell'iniziativa formativa tiene conto dei curricula dei docenti, conferendo punteggio:

- alto per ispettori fitosanitari, docenti universitari e ricercatori che operano nell'ambito delle avversità delle piante e difesa fitosanitaria,
- medio per i soggetti che hanno lavorato per almeno 2 anni nell'ambito dell'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e che possiedono idoneo titolo di studio in discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali mediche e o veterinarie;
 - basso a tutti gli altri.

	Bassa	Media	Alta
Crediti	2	4	6

CALCOLO PER L'ATTRIBUZIONE DEI CREDITI PER SINGOLA INIZIATIVA A CARATTERE FORMATIVO O SEMINARIALE = (A + B + C)/3

Facendo la media aritmetica dei tre parametri, approssimata per difetto all'unità, si ottiene il valore, espresso in crediti formativi da attribuire a ciascuna iniziativa formativa.

> VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI